


CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno)

ORDINANZA n.09 del 15.02.2021
(ad integrazione dell'ordinanza n.8 del 14.02.2021)

OGGETTO: misure attuative sul territorio della Città di Scafati per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione attività didattiche in presenza dal 15.02.2021 (compreso) al 28.02.2021 (compreso).

IL SINDACO

RILEVATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 dichiarava l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente, in data 11.03.2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità, ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;

PRESO ATTO della conseguente Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale veniva dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agente virale trasmissibile denominato COVID-19;

VISTO il Decreto Legge n.19 del 25.03.2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.35 del 22.05.2020;

VISTO il Decreto Legge n.33 del 16.05.2020, convertito dalla Legge n.74 del 14.07.2020;

VISTO il Decreto Legge del 30.07.2020 n.83 riguardante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31.01.2020*", con cui veniva prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza al 15.10.2020;

VISTO il Decreto Legge del 7 ottobre 2020, n. 125, in vigore dal 08.10.2020, riguardante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", con cui veniva prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza al 31.01.2021;

VISTO il Decreto Legge del 14 gennaio 2021, n. 2, in vigore dal 08.10.2020, riguardante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*", con cui veniva prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza al 30.04.2021;

VISTO il DPCM del 14.01.2021 e relativi allegati recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»*"

CONSIDERATO che, negli ultimi giorni, si è avuto un preoccupante incremento esponenziale delle persone contagiate da COVID-19 nella Città di Scafati, così come ben evidenziato dalle risultanze dell'Unità di Crisi della Regione Campania, pubblicate in data 11.02.2021 ed annoveranti il Comune di Scafati tra i primi 30 comuni della regione per incremento della percentuale di positivi;

ATTESO che, con nota pec acquisita al protocollo generale dell'Ente (n.9759 del 15.02.2021), anticipata via mail alle ore 19.41 del 14.02.2021, l'UOPC del Distretto Sanitario 61 della ASL SALERNO, ha rappresentato:

1. il costante e significativo aumento dei casi di positività registrati nel territorio comunale;
2. la reale difficoltà di tracciare una mappa veritiera del trend epidemiologico locale, per il ricorso autonomo ai cosiddetti "test rapidi", che non vengono comunicati tempestivamente all'ASL dai diretti interessati con conseguente potenziale incremento dei casi;
3. l'interessamento in modo significativo anche al mondo scolastico dell'aumento dei casi di positività;
4. la constatazione che alcuni casi di positività non sempre sono riconducibili ad un preciso ed identificabile focolaio, ma riguardano soggetti non collegati tra loro;



CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno)

richiedendo contestualmente al Sindaco della Città di Scafati di *“valutare la necessità e l’urgenza di provvedere alla sospensione delle attività scolastiche in presenza di tutte le scuole del territorio comunale per un periodo non inferiore a due settimane”*;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, ai fini di salvaguardare la salute pubblica da potenziali focolai di COVID-19, di mettere in atto necessarie azioni finalizzate al contenimento dell’epidemia;

VISTO l’articolo 50 del Decreto Legislativo n.267/2000;

ORDINA

ai titolari gestori delle scuole di ogni ordine e grado della Città di Scafati, la sospensione delle attività didattiche in presenza a far data dal 15.02.2021 (compreso) sino al 28.02.2021 (compreso), restando ferma e impregiudicata la possibilità per i dirigenti scolastici, ai quali si fa specifico invito, di attivare tutte le opportune forme alternative di didattica a distanza, nonché di didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità.

DISPONE

1. che la presente Ordinanza Sindacale integra la precedente di pari oggetto Ordinanza Sindacale n.8 del 14.02.2021;
2. che la presente Ordinanza Sindacale sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale della Città di Scafati;
3. l’immediata esecutività della presente Ordinanza dal momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale della Città di Scafati
4. che i trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell’articolo 650 del codice penale puniti, oltre che con l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 cui all’art. 7Bis, comma 1bis ,del Decreto Legislativo n.267/2000;
5. che le forze di Polizia presenti sul territorio cittadino (Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza) provvedano a vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza;
6. che la presente Ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e competenza a:
 - A S.E. il Prefetto di Salerno;
 - Alla Giunta Regionale della Campania;
 - All’ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione;
 - Ai Dirigenti e/o gestori delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria della Città di Scafati;
 - Alla Tenenza dei Carabinieri di Scafati;
 - Al Comando della Guardia di Finanza di Scafati;
 - Al Comando di Polizia Municipale di Scafati;
 - Al Settore I dell’Ente;
 - Al Settore II dell’Ente;
 - Al Settore VI dell’Ente;
 - Al Settore VII dell’Ente;
 - Al Settore VIII dell’Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Dott. Cristoforo Salvati



Cristoforo Salvati